



## **AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO**

**(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)**

### **Allegato B**

**SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER SOGGETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO N. 2 PER L'EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO, A MEZZO VOUCHER, DI PRESTAZIONI DOMICILIARI TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE RISORSE "QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2022" CUP D49G2400117001 E DEL "FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, ANNUALITÀ 2019/2020" CUP: D49G24001300003 - CUP: D49G24001310003**

L'anno duemilaventiquattro il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ negli uffici del Comune Capofila di Rosarno

#### **TRA**

l'Amministrazione Comunale di Rosarno con sede in viale della Pace (C.F. 82001350808), n.q. di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale n. 2 (di seguito denominato "Ente Locale") comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, rappresentata dalla Responsabile del Settore Politiche Sociali dott.ssa Elia Mariagrazia, nata a Cinquefrondi il 28/05/1993, domiciliata per la carica presso la sede Comunale, il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

#### **E**

L'Ente Gestore \_\_\_\_\_, (di seguito denominato "Gestore") legalmente rappresentato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria n. REA \_\_\_\_\_, titolare del servizio di assistenza domiciliare per anziani con sede operativa in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, il quale dichiara che la gestione del servizio di cui al presente patto di accreditamento è svolta direttamente dal predetto Gestore.

#### **Premesso che:**

- Il Comune di Rosarno è Capofila dell'Ambito Territoriale n. 2, ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i. e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- In seno al predetto Ambito Territoriale, da tempo impegnato nel perseguimento delle finalità di cui sopra, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del

sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali sancito dalla Regione Calabria con D.G.R. 449/2016, e ss.mm.ii. e tutt'ora in corso;

- Le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell'Ambito Territoriale n. 2 sono poste in capo all'Ufficio di Piano, gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;
- Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore".

#### **Rilevato che:**

- con Decreto Dirigenziale n. 16286 del 10/11/2023 della Regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza e che, dalla suddetta tabella l'Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad € 310.958,83, per l'annualità 2019;
- con Decreto Dirigenziale n. 5190 del 16/04/2024 della Regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza e che, dalla suddetta tabella l'Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad €. 423.891,78 per l'annualità 2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 18376 del 06.12.2023 della Giunta Regionale della Regione Calabria è stata approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2022 e che, dalla suddetta tabella, l'Ambito territoriale sociale di Rosarno, con Rosarno quale Comune Capofila, è risultato beneficiario di una quota pari ad €. 1.074.350,52 per l'annualità 2022;
- Dato atto che la Conferenza dei Sindaci del 08/08/2024 ha approvato sia la Programmazione del Fondo Povertà 2022 che prevede, tra l'altro, Servizi di assistenza domiciliare e Servizi Territoriali e di Prossimità per un importo di €. 153.506,70, sia la Programmazione del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza annualità 2019-2020 per un importo di €. 367.425,30 per l'assistenza domiciliare, che prevede azioni orientate alla realizzazione dei servizi domiciliari per persone non autosufficienti per alleggerire il carico assistenziale mediante un complesso di interventi in favore di persone con disabilità;
- Il Comune Capofila ha pubblicato l'avviso pubblico per manifestazione d'interesse finalizzata all'istituzione di un Albo di soggetti accreditati costituito da Enti appartenenti al Terzo settore, aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell'Ambito Territoriale (Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, San Ferdinando, Seminara Rizziconi, Rosarno), in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di servizi alla persona, al fine di erogare prestazioni e interventi a favore dei soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, residenti o dimoranti in uno dei Comuni dell'Ambito, a mezzo voucher.
- Nella concorde intesa che quanto sopra premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra dichiarate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del patto di accreditamento**

Il presente patto di accreditamento ha la finalità di regolamentare i rapporti tra L'Ente Locale e il gestore dei servizi di assistenza domiciliare a valere sulla FNA impegnati nell'erogazione delle prestazioni socio assistenziali nel contesto di progetti di assistenza domiciliare, di inclusione sociale e di accompagnamento all'autonomia a favore dei cittadini non autosufficienti, e servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità rivolti a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio, residenti o dimoranti in uno dei Comuni dell'Ambito, con il sistema degli assegni di salute (buoni servizio/voucher).

**Art. 2**  
**Risorse disponibili e modalità di assegnazione**

L'Ente Locale assegna mensilmente all'utente un voucher/buono servizio come riconoscimento economico utilizzabile per il pagamento della prestazione, determinato in relazione all'ISEE della famiglia richiedente secondo il seguente schema:

1. Servizio gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall'I.S.E., con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della Legge 448/2001 maggiorato:
  - a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
  - b) del 100% nel caso di due o più componenti;
  - c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>Limite di reddito I.S.E. da non superare per la gratuità</b>
<b>1</b>	<b>€. 10.224,83</b>
<b>2</b>	<b>€. 13.633.10</b>
<b>3</b>	<b>€. 18.404.69</b>
<b>4</b>	<b>€. 24.846.32</b>
<b>5</b>	<b>€. 33.542.54</b>

2. Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui al punto 1) i soggetti possono essere ammessi al servizio richiesto **previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo del voucher.**

**Il valore del voucher/buono servizio** (al lordo della compartecipazione), sarà così determinato:

- Per i Servizi di assistenza domiciliare **è pari a 24,34 €/ora**, compreso dei costi del personale desunti dalle tabelle ministeriali riportanti il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo:  
(coordinatore/massimo 4% - CCNL Cooperative - D2- 25,00 €/ora; personale OSA dotate di titolo professionale specifico - CCNL Cooperative C1 22,29 €/ora; spese generali 5%, IVA 5%).
- Per i Servizi di Prossimità, il valore del voucher/buono servizio (al lordo della compartecipazione), sarà determinato sulla base del Progetto Personalizzato che dovrà prevedere le attività e i corrispondenti costi.

Nello specifico i servizi domiciliari e territoriali, si rivolgono a cittadini che pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi programmati che si articolano su **24,00 ore medie mensili per utente.**

I voucher saranno erogati direttamente dall'Ente Locale al beneficiario o familiare/tutore e da questi al gestore del servizio secondo le modalità previste nel presente patto di accreditamento. La quota a carico del beneficiario dovrà essere, comunque, versata direttamente mensilmente e anticipatamente al Comune Capofila di Rosarno.

Il voucher, al netto della compartecipazione del beneficiario, viene corrisposto dall'Ente Locale al beneficiario e restituito da quest'ultimo al gestore del servizio che lo presenterà alla Civica Amministrazione unitamente alla dichiarazione di resa prestazione del servizio, da parte del beneficiario avente diritto, al fine della verifica di congruità della rendicontazione mensile.

Per ogni beneficiario del servizio di assistenza domiciliare in ogni caso, il valore del voucher **non può superare l'importo di euro 584,16/mensili e per un periodo non superiore a mesi 4,**

salvo prolungamento del servizio e previa verifica della disponibilità dei posti per il quadrimestre successivo e comunque per un periodo massimo complessivo non superiore a mesi 8.

L'erogazione del voucher è subordinata all'effettive ore di servizio espletate dell'organismo gestore. In caso di ore di servizio mensili inferiori a 24,00, il valore del voucher che sarà riconosciuto corrisponde al numero di ore espletate che risulteranno dal registro delle presenze.

L'importo del voucher verrà erogato mensilmente a favore del gestore del servizio di assistenza domiciliare/servizi territoriali di prossimità, previa presentazione da parte di quest'ultimo all'Ente Locale di rendicontazione di spesa mensile, nonché di specifica istanza di erogazione del contributo, su apposita modulistica contenente l'indicazione dell'importo complessivo di cui si chiede la liquidazione.

Il budget disponibile, a valere sull'FNA, per l'assistenza domiciliare sarà suddiviso equamente su tre quadrimestri annuali. Per ogni quadrimestre il valore complessivo dei voucher emessi non potrà superare l'importo massimo assegnato. A partire dall'avvio del servizio, a seguito di avviso pubblico, sarà definita la graduatoria iniziale dei richiedenti ed individuati i primi 52 beneficiari che usufruiranno dei voucher per quattro mesi.

Successivamente saranno accolte le richieste di ulteriori richiedenti, con istanza a sportello e secondo l'ordine cronologico, che saranno ammesse al quadrimestre successivo sino al raggiungimento del numero massimo di 52 utenti o diverso valore se ricomputato dalla stazione appaltante.

Nel caso di posti disponibili i beneficiari del quadrimestre precedente potranno usufruire di un ulteriore quadrimestre, nel limite del numero massimo ammissibile del periodo, previa selezione attraverso criteri che saranno individuati nell'avviso pubblico rivolto ai cittadini.

Eventuali risorse residue derivanti da rinunce, variazioni, revoche che interessino i fruitori dei voucher, vengono assegnate – mediante successivo provvedimento dell'Ente Locale – agli istanti esclusi dai precedenti elenchi di beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse stesse. A tale fine è specifico obbligo del gestore del servizio di assistenza domiciliare comunicare tempestivamente all'Ente Locale eventuali rinunce al servizio o revoche o variazioni, per consentire lo scorrimento della graduatoria e la corresponsione del beneficio ad altro avente diritto.

Per quanto riguarda i **Servizi di Prossimità** il budget disponibile sarà assegnato ai beneficiari ammessi alla graduatoria, in posizione utile, ed utilizzato attraverso voucher personali di valore e temporalità pari a quanto indicato nel progetto personalizzato nel quale, tra l'altro, saranno indicate le attività previste per ogni utente ed i relativi costi delle figure professionali impiegate, comprensivi delle spese generali che saranno riconosciuti all'ente gestore, sulla base delle tabelle ministeriali riportanti il costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio-sanitarioassistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

### **Art. 3**

#### **Obblighi e compiti dell'Organismo Gestore**

L'Organismo Gestore si impegna a garantire le seguenti prestazioni socio assistenziali di **assistenza domiciliare** da eseguire saranno individuate tra le seguenti con riferimento ai bisogni dell'utente:

- Prestazioni di semplice attuazione: si tratta di prestazioni che non richiedono competenze e/o interventi professionali di tipo sanitario, ma di supporto alle persone nella cura e nel benessere fisico: sostenere o assistere l'utente nelle attività della vita quotidiana, promuoverne la salute e la qualità di vita; collaborare con i familiari o con altre persone di fiducia dell'utente; organizzare la quotidianità degli utenti e coinvolgerli tenendo conto dei loro bisogni e del loro grado di autonomia; rispettare abitudini e culture, consigliare sull'alimentazione, l'abbigliamento, l'organizzazione e la pulizia dello spazio abitativo; prescrizione e ritiro farmaci; disbrigo commissioni varie;
- Prestazioni di aiuto per a cura e l'igiene della persona: Alzare dal letto; pulizia personale; vestizione; accompagnamento a visite medico-specialistiche, medico curante, terapie riabilitative; Intervento di sollievo alla famiglia (vigilanza);

- Prestazioni di segretariato sociale: informazioni sui diritti e servizi; aiuto nell'istruttoria di istanze per l'accesso alle prestazioni di competenza dei servizi socio-assistenziali del Comune e socio- sanitari della Asl;
- Prestazioni di aiuto domestico: Governo dell'alloggio con particolare cura delle condizioni igieniche dei luoghi destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno); acquisto generi alimentari; preparazione pasto; lavaggio e stiratura biancheria.

Relativamente ai **Servizi di Prossimità**, quest'ultimo è rivolto ad ampliare e migliorare i livelli essenziali di prestazioni e servizi rivolti ad anziani, persone con disabilità, adulti in condizione di fragilità sociale, residenti/dimoranti nei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 2 che si trovano in situazione di vulnerabilità sociale, presi in carico dai servizi sociali comunali nell'ambito dei Patti per l'Inclusione sociale o dei progetti personalizzati. Il servizio è finalizzato al miglioramento della qualità di vita della persona, rimuovendo e prevenendo situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il mantenimento del più alto livello di autonomia ed evitare, ove possibile, processi di istituzionalizzazione. Il Servizio è pertanto in generale finalizzato al miglioramento della qualità della vita della persona assistita, operando sulla base di progetti individualizzati, che tengano conto anche, laddove previsto, delle opportunità di servizi integrativi presenti sul territorio.

Le finalità saranno, dunque, quelle di assicurare adeguati interventi socio-assistenziali domiciliari, recuperare le autonomie e mantenere le potenzialità dell'utenza, al fine di consentire la permanenza nel proprio contesto di vita e ridurre i rischi dei processi di emarginazione sociale. L'Organismo Gestore si impegna a garantire le seguenti prestazioni da eseguire saranno individuate tra le seguenti con riferimento ai bisogni dell'utente:

- Prestazioni di aiuto per a cura e l'igiene della persona: Alzare dal letto; pulizia personale; vestizione; accompagnamento a visite medico-specialistiche, medico curante, terapie riabilitative; Intervento di sollievo alla famiglia (vigilanza);
- Prestazioni di aiuto domestico: Governo dell'alloggio con particolare cura delle condizioni igieniche dei luoghi destinati a funzioni primarie (camera, cucina, bagno); acquisto generi alimentari; preparazione pasto; lavaggio e stiratura biancheria.
- Accompagnamento per la fruizione e l'accesso ai servizi territoriali, in particolare:
  - acquisto di alimenti o altro nei punti vendita più vicini all'abitazione dell'assistito;
  - servizio di accompagnamento della persona per varie esigenze, quali ad esempio, visite mediche, terapie riabilitative, disbrigo pratiche presso uffici/enti e spese/acquisti vari;
  - accompagnamento della persona, sulla base di un programma concordato con il Servizio Sociale del Comune, a passeggiate, visite, attività ricreative volte a favorire la socializzazione
- Sostegno educativo/ psicologico domiciliare: rivolto al nucleo familiare nel suo complesso, che privilegia il benessere e lo spazio evolutivo dei figli minori, intervenendo direttamente nel loro ambiente di vita quotidiana. Il servizio fornisce, attraverso la presenza di un operatore (educatore professionale o psicologo) l'affiancamento educativo al minore/adolescente all'interno della sua famiglia e coinvolge i genitori, favorendo il confronto genitori/figli, nell'ottica del miglioramento della comunicazione reciproca.
- Servizi di prossimità/buon vicinato/gruppi di auto-aiuto: forme di solidarietà (anche associative) fra persone fragili (anziani soli, coppie di anziani, disabili adulti, migranti), appartenenti allo stesso contesto (condominio, strada, quartiere), finalizzate al reciproco sostegno nella risposta ai disagi e problemi quotidiani.

L'Organismo Gestore si impegna altresì a:

- segnalare tempestivamente all'Ente Locale il posto resosi vacante;

- compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze, che dovrà pervenire all'Ente Locale entro i primi 20 giorni del mese successivo;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario, organizzativo e provvedere ad idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori nello svolgimento dell'attività, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi non inferiore a €. 5.000.000,00. Copia della polizza assicurativa, dovrà essere inviate all'Ente Locale;
- trasmettere mensilmente all'Ente Locale la documentazione, **entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo** a quello rendicontato, utilizzando le schede finanziarie di seguito indicate (allegato A):
  - IR – Intestazione rendicontazione
  - R.1 – Voucher e compartecipazione
  - R.2 – Prospetto riepilogativo operatori
  - R.3 – Report costi

Alla rendicontazione sarà allegata la seguente modulistica:

- DR-Domanda di rimborso;
- QL-Quietanza operatori e copia bonifico bancario (una per ogni operatore);
- DRO-Dichiarazione di responsabilità obblighi contrattuali (da parte del gestore);
- DRP-Dichiarazione di responsabilità prestazione mensile (una per ogni utente);
- F24 e ricevuta di versamento degli oneri contributivi;
- Asseverazione costo del lavoro;
- Relazione mensile;
- Estratti conto mensili;
- Registro delle presenze firmato dal gestore e dal beneficiario.

I titoli di spesa giustificativi e la modulistica saranno consegnati all'Ente Locale in formato cartaceo e digitale (formato pdf tramite CD o invio pec).

- impegnarsi ad adibire alle attività di cui al presente patto di accreditamento le figure professionali previste e in possesso dei requisiti previsti e a fornire all'Ente Locale gli elenchi nominativi del personale impiegato nell'attività con relativa qualifica e mansioni; i curriculum professionali e i titoli professionali richiesti. Comunicare il nominativo e il curriculum professionale della figura professionale preposta al coordinamento delle attività.
- rispettare per tutti i propri addetti i parametri retributivi e normativi previsto dai CC.NN.LL. di categoria e gli standards normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
- impegnarsi, per quanto possibile, a mantenere stabile il personale incaricato. Qualora vi siano variazioni del personale durante l'espletamento del servizio, il gestore deve garantire la sostituzione immediata con personale di pari professionalità aggiornando tempestivamente l'Ente Locale sui nominativi del personale subentrante e fornendo la relativa documentazione professionale;
- impegnarsi a produrre mensilmente una relazione sull'andamento del servizio, redatta dal Coordinatore del servizio;
- munire il personale di un visibile cartellino identificativo contenente: foto, generalità, qualifica, nome dell'Organismo gestore;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio assistenziali rese;
- rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- rispettare tutte le disposizioni attinenti alla prevenzione degli infortuni ed alle assicurazioni relative a favore di chiunque, a qualunque titolo, lavori per esso, nonché le prescrizioni impartite dal D.Lgs. 81/2008;
- rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni).
- impegnarsi a consegnare all'Ente Locale un congruo numero di brochure/depliant informativi, aggiornati e completi di recapiti telefonici per la distribuzione ai cittadini richiedenti i buoni/voucher al fine di consentire al beneficiario o familiare la libera scelta dell'Ente gestore da cui essere assistito;
- impegnarsi a dotare la sede legale e/o operativa di telefono, fax e collegamento di posta elettronica e/o segreteria telefonica 24/h su 24/h oltre la presenza costante di addetti durante l'orario di ufficio, per segnalazioni varie che provengono dagli utenti;
- attivare propri strumenti operativi, rivolti ai genitori attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità delle prestazioni percepiti da parte dei medesimi soggetti (customer satisfaction);
- comunicare all'Ente Locale ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
- impegnarsi a non cedere in subappalto tutti o parte dei servizi per i quali si è accreditati;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nell'avviso per le famiglie e nel presente atto.

#### **Art. 4**

#### **Adempimenti del Comune Capofila e del Comune di appartenenza**

*Il Comune Capofila* si impegna a:

- Segnalare al Gestore i nominativi dei beneficiari ammessi in graduatoria che avranno scelto di essere assistiti;
- Erogare i buoni voucher mensili al beneficiario del servizio di assistenza domiciliare/servizi di prossimità;
- Erogare, previa presentazione di regolare rendicontazione e fattura da parte del Gestore, il corrispettivo spettante calcolato sulla base dei costi totali di gestione congruamente rendicontati;
- Monitorare il buon andamento dell'intervento e verifica su eventi, difficoltà o impedimenti tali da compromettere l'efficacia dei voucher;
- Mantenere i contatti con l'Ente accreditato per l'erogazione, il monitoraggio e la verifica del servizio attivato e il controllo amministrativo;
- Effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti del gestore accreditato e sulla compiuta attuazione del patto di accreditamento ed in particolare sul raggiungimento degli obiettivi e sul mantenimento del livello qualitativo delle prestazioni erogate;
- Effettuare verifiche periodiche sull'andamento globale del servizio anche attraverso appositi incontri tra i referenti tecnici e quelli del gestore accreditato;
- Riservarsi la facoltà di chiedere al gestore accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell'adempimento delle mansioni affidate.
- Attivare azioni a campione sui fruitori del servizio volte a monitorare direttamente le presenze mensili.

L'Ente Locale ha la facoltà di espletare tutte le verifiche che ritiene necessarie ai fini della liquidazione.

## **Art. 5 Penalità**

La mancata osservanza di quanto previsto nel presente Patto comporta l'attivazione delle sanzioni disciplinate dal comma 2, art. 6 del Regolamento Attuativo n. 9/2013 della Legge Regionale n. 15/2013.

## **Art. 6 Cancellazione dal registro dei soggetti accreditati**

Comportano la risoluzione del rapporto e la cancellazione dal registro dei soggetti accreditati le seguenti circostanze, che dovessero eventualmente insorgere.

Il provvedimento di accreditamento decade per i seguenti motivi:

- la perdita di almeno uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché perdita dei requisiti indispensabili necessari all'accreditamento;
- gravi violazioni degli "adempimenti" previsti nel presente patto di accreditamento alle disposizioni di legge e per tutte le cause di cui all'art 1453 C.C.;
- interruzione dell'attività superiore a giorni 15 senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la sospensione stessa;
- esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo attuate dai funzionari tecnici e amministrativi dell'Ente Locale;
- inosservanza delle norme di legge e deontologiche attinenti al servizio;
- sub appalto;
- impiego di personale non adeguato;
- elevata percentuale di esito negativo delle valutazioni di qualità da parte dei fruitori del servizio o il perdurare di situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo formale dell'utente.

Altresi, il soggetto accreditato può essere cancellato dal catalogo distrettuale per i seguenti motivi:

- su richiesta del legale rappresentante dell'Ente gestore accreditato con preavviso di almeno 30 giorni, sulla data di validità della rinuncia;
- per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta a seguito della stipula del patto di accreditamento, nonché durante la revisione sui requisiti da parte dell'ufficio di piano.

L'Ente Locale, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente patto di accreditamento, diffida il gestore accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni, l'inadempienza e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente patto di accreditamento.

Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto una contestazione o la notizia di risoluzione del rapporto devono pervenire all'ufficio entro non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

## **Art. 7 Pagamenti**

I pagamenti verranno disposti a mezzo di bonifico ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tramite la Tesoreria Comunale, sul conto corrente i cui estremi saranno comunicati dal gestore accreditato ai sensi dell'art.3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dall'art. 7 della legge n. 217 del 17.12.2010. L'Organismo Gestore, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione del servizio, dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 come

modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17.12.2010. Qualora l'Organismo Gestore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come modificato dall'art.7 della legge n. 217 del 17.12.2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'esecuzione del servizio, ovvero venga accertato dall'Amministrazione che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane S. P. A. ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, il presente patto di accreditamento si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 7.

#### **Art. 8 Controlli**

L'Ente Locale provvederà ad effettuare i controlli, in qualsiasi momento, rispetto al mantenimento dei requisiti minimi inderogabili e dei requisiti di qualità soggettivi per l'accreditamento richiesti e previsti dalla normativa regionale e nazionale. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, anche avvalendosi di soggetti esterni indipendenti e qualificati.

#### **Art. 9 Durata**

Il presente patto di accreditamento, le cui azioni sono a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza annualità 2019/2020 e sulla QSFP 2022, decorre dalla data di sottoscrizione e sino al 31.12.2025.

Il patto di accreditamento non instaura nessun rapporto tra l'amministrazione e il personale impiegato dal soggetto gestore.

#### **Art. 10 Controversie**

Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente patto di accreditamento, le parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Palmi.

#### **Art. 11 Trattamento dei dati personali**

L'Ente è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti agli utenti di cui verrà in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a comunicare per iscritto il nominativo del soggetto incaricato di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia. Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l'affidatario tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con gli uffici comunali preposti.

#### **Art. 12 Modifiche e integrazioni**

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto di accreditamento, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificata, integrata ed o eventualmente risolta.

#### **Art. 13 Registrazione**

La presente scrittura privata, non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto è soggetta, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, a registrazione fiscale in caso d'uso, i relativi oneri sono a carico del soggetto che ne ha interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente Locale  
Il Responsabile Servizi Sociali  
Dott. Elia Mariagrazia

---

Per L'Ente gestore  
Il legale rappresentante

---